

**RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DI  
“PUNTI 6” SERVIZIO MILITARE DI LEVA o CIVILE  
ANNO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA “NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”**

**SOGGETTI INTERESSATI: PERSONALE ATA PRECARIO “TERZA FASCIA”.**

**OBIETTIVO del ricorso:** aver riconosciuto un “PUNTEGGIO MAGGIORE” (PUNTI 6), per il servizio militare di leva o assimilato (“non prestato in costanza di nomina”), ai fini delle supplenze dalle graduatorie A.T.A. interessate.

**CHI PUO’ FARE RICORSO?**

**CHI** ha chiesto l’inserimento o la conferma nelle nuove graduatorie di III fascia A.T.A. (triennio 2021/23) ed **ha prestato il servizio militare o civile assimilato** (dopo aver conseguito il diploma/qualifica valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A.) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina (cioè a chi durante il servizio militare, non aveva firmato alcun contratto di lavoro come personale ATA).

**PERCHE’ FARLO?**

Gli istituti scolastici – a seguito delle domande telematiche di inserimento/aggiornamento delle posizioni in graduatoria – hanno provveduto a redigere e aggiornare le graduatorie di terza fascia ATA, destinate agli aspiranti alle supplenze e valide per il triennio 2021/2023 (ai sensi del D.M. 50/2021).

Il posizionamento in graduatoria dipende dal punteggio posseduto, frutto dei titoli e servizi.

Numerosi A.T.A. – che hanno domandato la permanenza o l’inserimento nelle nuove graduatorie di III fascia, per i profili professionali interessati – hanno inserito il servizio militare di leva (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A.

Detto servizio – **NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA** – dal Ministero è stato considerato come attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali. Di conseguenza, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, è stato attribuito un punteggio ridotto, così quantificato: **Punti 0,60 per ogni anno di servizio** e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Più elevato risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare **“PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA”**, maturato quando l’interessato era “sotto contratto”, nella qualità di personale ATA. In questo caso, è stato riconosciuto un punteggio pari a **Punti 6 per ogni anno di servizio** e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; in tal modo il servizio militare è valutato “come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A.”

A parere nostro, e dei nostri legali, quindi, vi è una evidente diversità e discriminazione con chi ha svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile) *“non prestato in costanza di nomina”* – **ritenendo doveroso riconoscere i 6 punti anche a questi ultimi!**

## **BASE LEGALE DEL RICORSO**

**Sentenza del Consiglio di Stato”, Roma, sezione settima, n. 266/2023** pubblicata in data 9.1.2023

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 10.3.2022, **ha sancito**, a beneficio del personale A.T.A. “con servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie” **il diritto al riconoscimento di punti 6**, posto che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, **sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria**”.*

È lungo questa linea interpretativa, che lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 9.1.2023, ha ribadito, in tema di sistema scolastico, un principio di fondo tale per cui, appunto, ***il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)***.

## **IN CONCLUSIONE**

**Vuoi riconosciuti i 6 punti? Aderisci al ricorso!**

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattaci ai seguenti numeri **091 6323144 / 348 2480291**